

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### Corte costituzionale

**(1)** 

La Corte costituzionale esclude il requisito della convivenza ai fini della fruizione del congedo per assistenza ai congiunti disabili.

Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2018, n. 232 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra

Con la sentenza in rassegna la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

(2)

La Corte costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti del Governo, in materia di rapporti con la polizia giudiziaria.

### Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2018, n. 229 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon

Con la sentenza in rassegna la Corte dichiara che non spettava al Governo della Repubblica adottare l'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente annulla tale disposizione nella parte indicata.

## Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Le Sezioni unite confermano l'orientamento secondo cui le controversie risarcitorie per la lesione del legittimo affidamento conseguente all'annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole sono devolute al g.o.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32365 – Pres.</u> <u>Spirito, Est. Giusti</u>

Principio di diritto espresso in un caso di annullamento in autotutela di un bando per il finanziamento di imprese ittiche in cui il beneficiario lamentava che l'annullamento sarebbe intervenuto a distanza di un lungo lasso di tempo, dopo che aveva sostenuto ingenti spese ed effettuato investimenti poi vanificati dalla condotta contraddittoria dell'amministrazione.

Le Sezioni unite ribadiscono che sussiste la giurisdizione del g.a. solo allorquando il danno patito da parte di colui che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia la conseguenza immediata e diretta della illegittimità del provvedimento amministrativo

impugnato ma non allorquando ricorra una fattispecie complessa in cui il provvedimento favorevole rappresenta solo uno dei presupposti dell'azione risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di generare l'affidamento dell'interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento ed alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole.

In senso riepilogativo sulla problematica si rinvia alla News US dell'8 ottobre 2018 a commento di Cass. civ., sez. un., ord. 24 settembre 2018, n. 22435.

**(4)** 

Al g.o. le controversie sulla tutela del possesso se la parte agisce con azione possessoria ex artt. 1168 e 1170 c.c., e la condotta materiale dell'amministrazione non sia sorretta o ancorata a provvedimenti amministrativi formali.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32364 – Pres. Spirito, Est. Giusti

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia possessoria per la rimozione di detriti conseguenti ad una frana anche nell'ipotesi in cui lo spoglio o la molestia sia la conseguenza dei lavori eseguiti da una ditta incaricata di lavori di ripristino disposti in esecuzione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente, adottata per la messa in sicurezza dell'area, qualora l'attività di rimozione e di accumulo dei detriti non sia espressamente contemplata dall'ordinanza contingibile ed urgente e non possa pertanto ritenersi sorretta da un provvedimento amministrativo formale.

In senso riepilogativo sulla problematica si rinvia alla News US del 9 gennaio 2017 a commento di Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2016 n. 25978.

(5)

Al g.o. le controversie sull'inadempimento di un accordo di cessione di un immobile stipulato dalla p.a. *iure privatorum*.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32363 – Pres. Schirò, Est. Rubino</u>

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto la contestazione circa l'esatto adempimento di un accordo con il quale un privato – senza che fosse mai stato avviato alcun procedimento espropriativo - ha ceduto ad un Comune la proprietà di un immobile dietro pagamento di un prezzo simbolico, a condizione che vi fosse realizzata una piazza e che questa fosse intestata ad un proprio congiunto (evento successivamente non realizzatosi), non venendo in rilievo l'esercizio di un pubblico potere, neppure in forma mediata, in quanto nell'occupare il terreno il Comune aveva inteso esercitare un facoltà derivante dal negozio concluso con la parte ricorrente e non una potestà pubblica.

(6)

Ancora oscillante la giurisprudenza delle Sezioni unite circa la derogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32361 – Pres. Schirò, Est. Sambito

Per il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione non rileva che la domanda di liquidazione dell'indennità da occupazione legittima sia stata proposta dall'attore unitamente a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima del medesimo terreno. Pertanto - precisano le Sezioni unite - deve essere affermato il principio secondo cui in caso di più domande, proposte insieme, di risarcimento del danno da occupazione illecita di aree private e di determinazione dell'indennità di occupazione legittima temporanea preordinata all'espropriazione, successivamente disposta, tale seconda domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, da identificare nella Corte d'Appello territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2011, n. 327, artt. bis e 53.

Per l'affermazione del principio opposto si veda *infra* Cass. civ., sez. un., ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31371 al punto 4.3. della motivazione.

(7)

Le Sezioni unite riconoscono la giurisdizione del g.o. sul diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 dicembre 2018, n. 32046 – Pres. Manna, Est. Tria

Le Sezioni unite, attribuiscono al giudice ordinario la giurisdizione sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato (o di protezione sussidiaria).

Ritiene la Corte che la situazione giuridica soggettiva dello straniero abbia natura di diritto soggettivo - annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (vedi, per tutte: Cass. SU 9 settembre 2009, n. 19393, n. 19394, n. 19395 e n. 19396 seguite da copiosa giurisprudenza uniforme); va, pertanto, riconosciuta identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (vedi, per tutte: Cass., SU 16 settembre 2010, n. 19577; Cass., 3 maggio 2010, n. 10636; Cass., 17 febbraio 2011, n, 3898).

Dal riconoscimento della suddetta situazione giuridica in termini di diritto soggettivo si è desunto che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa-accertativa e non costitutiva e anche per questa ragione le controversie in materia rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU 17 dicembre 1999, n. 907; Cass. SU 9 settembre 2009, n. 19393; Cass. 9 aprile 2002, n. 5055; Cass. 4 maggio 2004, n. 8423).

Per un approfondimento sui temi della protezione internazionale dello straniero si rimanda alla News US del 30 novembre 2018 a commento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE disposto dal T.a.r. per la Toscana, sezione II, con ordinanza 12 novembre 2018, n. 1481.

(8)

Le Sezioni unite riconoscono la giurisdizione del g.o. sul diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso di "particolare sfruttamento lavorativo".

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 dicembre 2018, n. 32045 – Pres. Manna, Est. Tria

Le Sezioni unite, attribuiscono al giudice ordinario la giurisdizione sull'impugnazione della proposta e/o del parere del Pubblico Ministero previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per "particolare sfruttamento lavorativo".

Ritiene la Corte che la valutazione che il Procuratore della Repubblica è tenuto a compiere, consiste nella mera ricognizione della sussistenza dei presupposti previsti dal legislatore ed è quindi il frutto di una discrezionalità di tipo tecnico. Pertanto, il giudice deve verificare, in piena autonomia, l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno, senza essere vincolato da valutazioni di tipo tecnico svolte in altra sede ed è anche tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per sopperire alla mancanza di simili valutazioni (che, ovviamente, può anche effettuare direttamente). Infatti, l'oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque esaminato nel merito dal giudice (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; Cass. 3 settembre 2014, n. 18632).

Analoga questione è stata decisa con sentenza Cass. civ., sez. un., 11 dicembre 2018, n. 32044.

(9)

Le Sezioni unite attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di quote latte la cognizione sulle cartelle di pagamento (e sulle intimazioni) notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte".

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31371 – Pres.</u> Vivaldi, Est. Genovese

Le Sezioni unite affermano il seguente principio di diritto: «La previsione contenuta nell'art. 133, co. 1, lett. t), del D. Lgs. n. 104 del 2010 (CPA), secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: ... t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore de/latte e dei prodotti lattiero-caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi».

Analoga questione è stata decisa da Cass. civ., sez. un., ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31370.

# Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(10)

Il Consiglio di Stato, sezione IV, afferma la appellabilità del decreto monocratico cautelare del Presidente del Tar se sussistono eccezionali ragioni d'urgenza.

Consiglio di Stato, sezione IV, decreto cautelare monocratico, 7 dicembre 2018, n. 5971 – Pres. ed Est. Maruotti

E' stato chiarito che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., è ammissibile l'appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, esclusivamente quando vi siano eccezionali ragioni d'urgenza, tali da rendere irreversibile - per il caso di mancata emanazione di una misura monocratica in sede d'appello - la situazione di fatto, a causa del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale è fissata la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, da parte del Tar in sede collegiale.

(11)

La sezione staccata di Catania si pronuncia sul cumulo di riti nel processo in materia di gara pubblica e sulla affidabilità del concorrente in presenza di risoluzioni contrattuali.

T.a.r. per la Sicilia - Catania, sezione I, sentenza 10 dicembre 2018, n. 2335 – Pres. Savasta, Est. Sidoti

Il Tar ha dato atto che allorché vengono introdotte nel giudizio domande soggette asseritamente al rito super-speciale e domande sottoposte all'ordinario rito appalti, è possibile, per ragioni di economia processuale ed anche al fine di evitare decisioni contrastanti, che i relativi motivi di doglianza siano esaminati nell'ambito di un unico e

simultaneo giudizio da svolgersi secondo le forme e i termini del rito ordinario, che, in base ai principi processuali di carattere generale desumibili anche dall'art. 32, comma 1, c.p.a., deve trovare sempre prevalente applicazione, essendo quello che assicura maggiori garanzie di difesa (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n.1854); a suffragio di tale opzione (in senso conforme T.a.r. per la Puglia - Bari sez. I, 7 dicembre 2016, n.1367; id., sez. III, 14 aprile 2017, n.394; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n.1216), occorre considerare che se la *ratio legis* del nuovo rito "superaccelerato" è quella di consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente anche all'esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., parere n.855/2016 sul codice degli appalti) - da qui l'imposizione di censurare l'altrui partecipazione anche senza averne "interesse" - tale ratio viene meno allorquando, come nel caso di specie, sia sopraggiunta l'aggiudicazione (nel caso a pochi giorni dall'ammissione delle offerte), venendo pertanto meno i presupposti logici dell'operatività del rito superaccelerato e l'eccezionale irrilevanza dell'interesse ai fini dell'azione.

Ha chiarito il Tar che in tali casi i chiarimenti operano a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del *favor partecipationis* e resi pubblici — non comportano, se giustificati da un'oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (Tar Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292).

Ha affermato ancora il Tar che fermo restando che i fatti dichiarati di cui si discute (relativi a precedenti risoluzioni contrattuali e penali, alcune delle quali non contestate) non possono comportare un'esclusione con carattere automatico (importando, invece, ai fini di un'eventuale esclusione, specie in caso di contestazioni, un obbligo di motivazione rafforzata per l'amministrazione) e tenuto conto che l'amministrazione non può certo essere tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui non ritenga i singoli fatti dichiarati rilevanti e gravi (o meno) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti l'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento nel verbale di ammissione alla compiuta valutazione degli stessi e ad una sia pure sintetica motivazione della loro non rilevanza o comunque del percorso logico che ha consentito alla commissione di concludere per l'ammissione, sia pure a fronte di "10 tra esclusioni e/o risoluzioni contrattuali e/o penali per inadempimento", nel caso in esame non consentono all'operatore economico che abbia interesse ad impugnare la ammissione e a questo Tribunale di accertare se la doverosa valutazione vi sia stata e se la stessa sia affetta da macroscopica illogicità, impedendone uno scrutinio in sede di giudizio.

Anche il T.a.r. per il Molise rimette alla Corte costituzionale la delega conferita al Governo per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

T.a.r. per il Molise, sezione I, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 690 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti

Il T.a.r. ritiene rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, l. n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo "parere", anziché previa "intesa", da raggiungere in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni; ne consegue che è costituzionalmente illegittimo, nella sua interezza, anche il d.lgs. n. 177 del 2016 che ha attuato quella delega; ritiene, altresì, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. a), l. n. 124 del 2015 e del d.lgs. n. 177 del 2016, artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 Cost.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(13)

Il T.a.r. per il Molise attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della normativa in materia di pesca.

T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 7 dicembre 2018, n. 689 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti

Il Tar ha rilevato che la normativa sanzionatoria in materia di pesca (D.Lgs. 9.1.2012 n. 4), nel richiamare espressamente – all'art. 13, comma 2 - l. n. 689 del 1981, si colloca nell'alveo della generale disciplina delle sanzioni amministrative e risponde all'impostazione sistematica di essa.

Il Tar ha osservato - conformemente alla consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2008, n. 2816; id. 2 luglio 2008, n. 18040; id. 16 febbraio 2006, n. 63; Cons. St., sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786; id., sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474; sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112), a cui esso fa rinvio - che dall'esame della *causa petendi* della domanda proposta davanti al giudice amministrativo emerge - a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, ed 88,

comma 1, lett. d), c.p.a. - come la situazione soggettiva di cui si chiede tutela abbia la consistenza del diritto soggettivo sotto i profili specificati in dettaglio.

In particolare il Tar ha rilevato che, al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è necessario distinguere tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie, riconoscendo solo nel secondo caso la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, nel caso di sanzioni punitive queste hanno carattere meramente afflittivo (come nella vicenda per cui è causa, riguardante l'applicazione accessoria di punti di penalizzazione sulla patente di pesca, per uso di reti a maglia stretta non regolamentari) e sono ricollegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine all'irrogazione, con la conseguenza che la contestazione si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire le limitazioni economiche imposte, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; al contrario, nel caso di misure ripristinatorie (come le sanzioni edilizie), queste ultime tendono a l'interesse pubblico direttamente settoriale leso dall'illecito all'Amministrazione è data, di regola, la scelta della misura repressiva più idonea a soddisfare detto interesse, con la conseguenza che, in tal caso, sussistono in capo al privato posizioni soggettive di interesse legittimo.

Ha aggiunto il Tar che il privato è fornito - sul duplice piano, astratto e concreto - di adeguata tutela davanti al giudice ordinario; invero, ove non possa avvalersi (nei confronti dell'atto contestato) del rimedio oppositorio, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, potrà esperire l'ordinaria azione di accertamento dell'inesistenza degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo o della sanzione o – come nel caso di specie - del provvedimento negativo della rimozione della sanzione accessoria adottato dell'Autorità, a cui potrà affiancare l'eventuale richiesta di erogazione di tutela cautelare secondo le forme e i modi previsti dal c.p.c., di guisa che la *traslatio judicii* dinanzi all'A.G.O. consentirà un'adeguata tutela della posizione soggettiva.

(14)

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia la questione del cumulo del trattamento pensionistico e stipendiale per i magistrati di nomina governativa.

<u>T.a.r. per il Lazio - Roma, sezione I, ordinanza 4 dicembre 2018, n. 11755 – Pres. Volpe, Est.</u> <u>Correale</u>

Devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se:

a) l'art. 3, commi 2 e 3, TUE, gli artt. 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l'art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1,

comma 489, l. n. 147 del 2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori (nella specie, magistrati della Corte dei conti di nomina governativa) già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani;

- b) gli artt. 106, comma 1, e 107 TFUE ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che consente alle amministrazioni pubbliche italiane che svolgono attività economica, soggette al rispetto degli artt. 101 e seguenti TFUE, di avvalersi della attività lavorativa di soggetti che abbiano consentito a rinunciare, in tutto o in parte, alla relativa retribuzione, così conseguendo un risparmio di costi idoneo ad avvantaggiare l'amministrazione medesima nella competizione con altri operatori economici;
- c) gli artt. 2, 3, 6 TUE, gli artt. 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 3 e 7, lett. a), del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, ammette che un lavoratore possa esprimere validamente la rinuncia, totale o parziale, alla retribuzione, pur essendo tale rinuncia finalizzata esclusivamente a evitare la perdita della attività lavorativa;
- d) gli artt. 2, 3 e 6 TUE, gli artt. 14, 15, comma 1, 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 31, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 5, 6 e 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, consente ad un lavoratore di prestare, a favore di una amministrazione pubblica italiana, attività lavorativa rinunciando in tutto o in parte al relativo compenso, anche se a fronte di tale rinuncia non sia previsto alcun mutamento dell'assetto lavorativo, né in termini di orario di lavoro né sul piano della quantità e qualità del lavoro richiesto e delle responsabilità che da esso conseguono, e quindi anche se con la rinuncia a parte della retribuzione si determina una significativa alterazione del sinallagma lavorativo, sia dal punto di vista della proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro svolto, sia perché in tal modo il lavoratore finisce per essere costretto a prestare la propria attività in condizioni lavorative non ottimali, che predispongono ad un minor impegno lavorativo e costituiscono il presupposto di una azione amministrazione meno efficiente;
- e) gli artt. 2, 3 e 6 TUE, gli artt. 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l'art. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino al combinato disposto degli artt. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013 e 23 ter, comma 1, d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, nella misura in cui tali norme consentono/impongono ad una amministrazione pubblica italiana, anche in pendenza del rapporto di lavoro o di collaborazione, di decurtare la retribuzione spettante al lavoratore in dipendenza del variare del massimale retributivo al quale fa riferimento il predetto art. 23 ter, comma 1, d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, e quindi in conseguenza di un evento non prevedibile e comunque in applicazione di un

meccanismo di non immediata comprensione ed a dispetto delle informazioni fornite al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro;

f) gli artt. 2, 3 e 6 TUE, gli artt. 8 e 126 TFUE, gli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e gli artt. 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, impone alle amministrazioni pubbliche italiane di ridurre i compensi spettanti ai propri dipendenti e collaboratori che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da un ente previdenziale pubblico, penalizzando tali lavoratori per ragioni connesse alla disponibilità di altre entrate patrimoniali, così disincentivando il prolungamento della vita lavorativa, l'iniziativa economica privata e la creazione e la crescita dei patrimoni privati, che costituiscono comunque una ricchezza ed una risorsa per la nazione.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

## Consiglio di Stato – Pareri

(15)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto relativo al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Consiglio di Stato, commissione speciale, 12 dicembre 2018, n. 2854 – Pres. Zucchelli, Est. Veltri, Ungari, Di Carlo, Gambato Spisani, Lamberti, Grasso, Manzione, Barreca, Proietti

(16)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.

Consiglio di Stato, sezione atti normativi, 12 dicembre 2018, n. 2842 – Pres. Zucchelli, Est. <u>Proietti</u>

(17)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle modifiche del regolamento sul pagamento del biglietto d'ingresso ai monumenti e musei.

Consiglio di Stato, sezione atti normativi, 10 dicembre 2018, n. 2838 – Pres. Zucchelli, Est. <u>Prosperi</u>

Normativa ed altre novità di interesse

(18)

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – circolare n. 4 del 3 dicembre 2018

- Oggetto: chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi.